



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO GESTIONE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO

Approvato con deliberazione n.52 del 7.5.1976
Modificato con deliberazioni consiliari n.10 del 7.2.1986 e n.15 del 18 .3.1991
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n.65 del 26.7.1995
Modificato con deliberazione consiliare n.53 del 28.7.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 30.3.2015

ARTICOLO 1

Tutte le attività sportive che usufruiscono delle attrezzature e dei servizi comunali e che sono gestite o patrocinate dalla Commissione Sport e Tempo Libero Comunale di cui all'art.3, sono soggette al presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Il Comune di Tavazzano con Villavesco con il presente Regolamento di gestione dello Sport e Tempo Libero intende:

- a) favorire l'attività sportiva di massa a tutti i livelli, in particolare per i giovani
- b) gestire tutte le attrezzature sportive di proprietà del Comune attuali e future che non siano state affidate ad altri enti o associazioni con apposita convenzione
- c) favorire tutte le iniziative culturali, del tempo libero che contribuiscono ad avvicinare il giovane ed il cittadino in generale all'ambiente sportivo
- d) sensibilizzare il giovane sportivo ai problemi sociali ed alla formazione democratica e antifascista

ARTICOLO 3

Il Consiglio Comunale elegge la Commissione Sport e Tempo Libero Comunale la quale dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta.

ARTICOLO 4

La Commissione Sport e Tempo Libero Comunale non è presieduta dall'Assessore allo Sport e Tempo Libero ed elegge nelle prime sedute il proprio Presidente ed il proprio Vice Presidente scelti tra i componenti della Commissione stessa.

La Commissione Sport e Tempo Libero è così composta:

- 1) Sindaco o Assessore delegato;
- 2) n. 4 membri in rappresentanza del gruppo di maggioranza e n. 3 membri in rappresentanza dei gruppi di minoranza;
- 3) un rappresentante per ogni Associazione sportiva o con finalità ricreative presente in paese.

ARTICOLO 5

La Commissione Sport e Tempo Libero comunale ha funzioni consultive con i seguenti compiti:

- a) gestire tutte le attrezzature sportive di proprietà comunale
- b) programmare e coordinare le attività sportive e ricreative
- c) proporre norme per la concessione d'uso dei servizi e attrezzature sportive di proprietà comunale, compresa la disciplina del personale addetto
- d) svolgere tutte quelle iniziative atte ad attuare gli obiettivi indicati all'art.2
- e) organizzare direttamente manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e culturale
- f) operare gli opportuni collegamenti con le varie Organizzazioni sportive locali e non
- g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e formulare alla Giunta Comunale indi al Consiglio Comunale, eventuali proposte di modifica al presente regolamento, sulla base delle esperienze acquisite.

ARTICOLO 6

La Commissione Sport e Tempo Libero Comunale propone alla Giunta Comunale le quote di concessione d'uso dei servizi e degli impianti sportivi comunali, nonché le quote per le manifestazioni che organizza direttamente.

La Commissione promuove iniziative atte a sensibilizzare Enti Pubblici, Aziende e privati ai fini di non gravare con costi sul bilancio comunale. Eventuali richieste di spese a carico del Bilancio Comunale verranno preventivamente sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale indi al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7

La Commissione Sport e Tempo Libero si riunisce a seconda delle necessità su convocazione del Presidente e comunque non meno di quattro volte all'anno.

ARTICOLO 8

La Commissione Sport e Tempo Libero presenta all'Giunta Comunale ogni anno entro il 15 ottobre il resoconto delle attività svolte. Propone il programma annuale di attività e una previsione di bilancio, unitamente a proposte di potenziamento dei servizi ed attrezzature secondo la possibilità della gestione.

ARTICOLO 9

La palestra comunale "Salvo d'Acquisto" e tutte le attrezzature sportive esterne ad essa che verranno realizzate escluse le strutture direttamente affidate ad altre Associazioni locali con apposita convenzione, è gestita dalla Commissione Sport e Tempo Libero Comunale ed è soggetta (artt.1 e 2) a tutto il contenuto del presente Regolamento.

La palestra e le attrezzature esterne sono sedi di attività sportive, congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli teatrali, musicali e consimili.

La palestra comunale è concessa in uso ad Enti, Associazioni, Partiti Politici, a privati per congressi, conferenze, mostre, proiezioni, riunioni, spettacoli musicali, teatrali e consimili.

A parità di importanza avranno la precedenza le manifestazioni sportive. Queste ultime avranno comunque la precedenza sulle manifestazioni di carattere politico e sindacale, salvo che queste non siano state precedentemente fissate.

ARTICOLO 10

Le domande di concessione delle attrezzature e dei servizi sportivi dovranno essere indirizzate al Presidente della Commissione e presentate in forma scritta almeno cinque giorni prima della data destinata alla manifestazione. Nella domanda dovrà essere specificato l'uso oggetto della richiesta e dovranno essere scritti in calce gli impegni di cui agli artt. 10 – 11 – 12 e quant'altro richiesto dalla Commissione. Le domande dovranno contenere il nominativo con il recapito del responsabile della concessione e firmate dallo stesso.

ARTICOLO 11

I concessionari d'uso della attrezzature e servizi sportivi si obbligano ad usare i locali, le attrezzature sportive, gli accessori e quant'altro di proprietà del Comune con tutte le cautele necessarie in rapporto alle singole manifestazioni, per evitare danni di qualsiasi genere.

ARTICOLO 12

I concessionari risarciranno al Comune danni che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza della concessione e da chiunque o comunque provocati.

Sarà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità senza riserve ed eccezioni per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'uso delle attrezzature sportive sia all'interno che all'esterno.

I concessionari d'uso dovranno altresì provvedere a loro cura e spese al servizio medico – sanitario sia per gli atleti quanto per il pubblico.

E' facoltà della Commissione Sport e Tempo Libero Comunale subordinare la concessione alla stipulazione da parte dei concessionari di una congrua assicurazione, in aggiunta a quella generale che verrà stipulata dal Comune.

ARTICOLO 13

Sono comunque a carico dei concessionari le spese di illuminazione riscaldamento, telefono e ogni altro onere conseguente all'uso delle attrezzature sportive avute in concessione.

ARTICOLO 14

E' compito della Commissione Sport e Tempo Libero Comunale far conoscere per intero questo Regolamento ai concessionari prima di concedere l'uso delle attrezzature e servizi sportivi.